

ROMA



Municipio Roma VIII
Direzione Socio educativa
Servizio Sociale

**PROCEDURA APERTA, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., TRA GLI
ORGANISMI ISCRITTI AL REGISTRO UNICO CITTADINO - AREA ADULTI CON
FRAGILITA' SANITARIA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE PRESSO LA CASA SUPPORTATA**

CIG 76686924D5

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Municipio Roma VIII –
Direzione Socio Educativa – via Benedetto Croce, 50 - 00142 Roma,
protocollo.mun.11@pec.comune.roma.it

Responsabile del procedimento: Dott. Alessandro Bellinzoni.

Importo a base di gara : €. 46.632,96 al netto dell'IVA

Durata dell'affidamento: dal 01.01.2019 – o dalla data di stipula della Convenzione - al
31.12.2020.

L'importo globale dell'appalto, comprensivo dei nuovi ed eventuali servizi di cui all'art. 63,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, è pari a **€ 69.949,44** al netto dell'IVA, oneri della sicurezza
relativi a rischi c.d. da "interferenze" pari a zero.

La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio
del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione
dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a
questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto
iniziale.

L'Organismo dovrà indicare ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Decreto Legislativo 50/2016,
come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concorrenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel rispetto della programmazione annuale del Piano Sociale del Municipio Roma VIII
2018/2020 e verificate le disponibilità dei fondi in Bilancio , l'Amministrazione, a condizione che
venga accertato il pubblico interesse e il persistere delle ragioni che hanno sollecitato la
promozione del presente avviso pubblico, e che sia stata riscontrata la necessità di dare
continuità funzionale al progetto di base attraverso l'attivazione di nuovi servizi conformi al
progetto affidato come primo contratto a seguito del presente avviso, si riserva la facoltà di
avvalersi della norma di cui all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 "per nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario

Roma Capitale Municipio Roma VIII

Via B. Croce , 50

Tel 06 69611648/652 fax06 5432035

del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante”, per ulteriori 12 mesi; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

Il ricorso all'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, avverrà subordinatamente alla valutazione positiva in merito alla qualità e all'efficacia del servizio reso, e al riscontro di eventuali nuove esigenze sopravvenute dopo la stipula del contratto, nonché alla convenienza e alla disponibilità economica dell'Amministrazione proponente.

Sono ammessi a partecipare esclusivamente gli Enti Gestori accreditati presso il RUC – Area Adulti con fragilità sanitaria .

Gli Organismi interessati dovranno pertanto formulare una proposta progettuale, diretta ad evidenziare le modalità e le risorse umane ,economiche e strumentali, attraverso le quali raggiungere gli obiettivi di cui al Capitolato speciale e descrittivo.

Il singolo Organismo – iscritto al Registro Cittadino di accreditamento - può concorrere o in forma individuale o in forma associata, inserito in un raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, ma non può presentarsi in entrambe le forme contemporaneamente alla presente procedura, a pena di esclusione, sia dell'Organismo singolo sia del raggruppamento in cui è inserito. Ciascun Organismo facente parte del raggruppamento temporaneo deve essere iscritto al Registro Unico Cittadino - Area Adulti con fragilità sanitaria, **pena l'esclusione di tutto il raggruppamento.**

Presso la sede del Municipio Roma VIII, la Commissione, nominata dopo il termine di presentazione delle proposte progettuali, procederà, in seduta pubblica all'apertura dei plichi trasmessi dagli Organismi entro il termine prescritto, per verificarne l'integrità, la regolarità e la completezza della documentazione contenuta, al fine dell'ammissione o meno dell'Organismo alla fase di valutazione dell'Offerta progettuale, che avverrà poi in seduta riservata . La data della seduta pubblica verrà comunicata esclusivamente sul sito del Municipio Roma VIII www.comune.roma.it/Municipio/VIII . Per motivi organizzativi, ai lavori della Commissione in seduta pubblica, potranno presenziare i legali rappresentanti degli Organismi concorrenti alla presente ricognizione, o persona munita di delega e fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante.

Ai fini della presentazione delle proposte progettuali, ciascun Organismo iscritto al Registro Unico Cittadino Area Adulti con fragilità sanitaria, in apposito plico debitamente sigillato, dovrà inserire:

Busta A. La busta, debitamente sigillata, dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni relative alla documentazione amministrativa, come sotto precisato.

Busta B. La busta, debitamente sigillata, dovrà contenere l'offerta progettuale, comprendente anche i curricula degli operatori e del responsabile del progetto

Busta C . La busta, debitamente sigillata, dovrà contenere l'offerta economica.

➤ **BUSTA A**

All'interno della busta "A", debitamente sigillata e inserita nel plico, dovranno essere inserite:

1. La **domanda di partecipazione (Allegato 1)** , in carta libera e intestata dell'Organismo è impegnativa verso l'Amministrazione e dovrà essere prodotta in originale , indicare la Partita IVA e il Codice Fiscale dell'Organismo e andrà sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Organismo (degli Organismi in caso di costituito o costituendo Raggruppamento Temporaneo) e corredata da copia fotostatica del documento di identità del/i dichiarante/i medesimo/i, in corso di validità.

La domanda dovrà contenere:

- Esplicitazione del soggetto partecipante
- Indicazione del regime fiscale prescelto o dovuto (in caso di esenzione IVA specificare ai sensi di quale normativa, in caso contrario indicare l'aliquota IVA applicata e il relativo riferimento di legge);
- Dichiarazione che non sono mutati i requisiti che hanno permesso l'accREDITamento

ovvero

Indicazione di modifiche intervenute, nel periodo di dodici mesi antecedente la data di indizione della procedura, nello Statuto e nell' Atto Costitutivo dell'Organismo. Qualora siano effettivamente intervenute dette modifiche, dovrà essere allegata copia conforme dei relativi atti. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Organismi non ancora formalmente costituito, ciascun Organismo costituente il raggruppamento medesimo dovrà integrare la domanda con la dichiarazione d'impegno a costituirsi in caso di affidamento del servizio.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Organismi già costituito: con rappresentanza conferito all'organismo mandatario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica, con l'indicazione della percentuale di esecuzione della prestazione e delle parti del servizio svolta da ciascun componente il raggruppamento.

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno compilare una dichiarazione, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato 4) alla presente ricognizione. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E. di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dal solo soggetto mandatario. La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni".

2. Le dichiarazioni - Allegato 2 - relative ai requisiti richiesti e sotto elencati, dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i., n. 445 e richiamando l'art. 76 di detto D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci; dovranno essere prodotte, in originale e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate dell'Organismo e corredate da copia fotostatica del documento di identità – in corso di validità – del dichiarante medesimo.

In caso di Raggruppamento costituito o non ancora formalmente costituito, le suddette dichiarazioni devono essere presentate da ciascun Organismo facente parte del Raggruppamento e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità -in corso di validità - dei dichiaranti.

Gli Organismi, oltre alla **domanda di partecipazione alla gara**, dovranno produrre, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti e/o dichiarazioni:

1.1. - requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

A) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – attestante i seguenti dati:

- 1)** l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro medesimo;
- 2)** la denominazione del concorrente;
- 3)** l'indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente;
- 4)** che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
- 5)** l'attività economica svolta che dovrà essere inerente all'oggetto della gara;
- 6)** l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- 7)** l'iscrizione al RUC – Registro Unico Cittadino – Area Adulti con fragilità sanitaria.

In caso di concorrente non obbligato all'iscrizione alla C.C.I.A.A.: dichiarazione sostitutiva di iscrizione ad un Albo professionale di riferimento legalmente riconosciuto a livello nazionale e/o regionale.

B) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. , nonché l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 80 comma 3, dovranno parimenti dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, nonché l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

La medesima dichiarazione, di cui al presente punto B), deve essere resa da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente ricognizione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, l'esclusione non va disposta se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Codice, il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice citato, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque

danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi dell'art. 80, comma 10, del Codice, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale, e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del suddetto articolo ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

C) ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente/i dovrà/dovranno, altresì, dichiarare alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

D) solo in caso di costituendo:

- raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016;

- consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto decreto;

- G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto:

dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio/GEIE a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva dell'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.;

E) solo in caso dei seguenti raggruppamenti, consorzi o GEIE già formalmente costituiti:

raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. art. 45 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n.50/2016; consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto

decreto;

G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto:

mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/G.E.I.E., qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto/ Convenzione, comprensivo dall'indicazione delle parti del servizio che ciascun soggetto raggruppato o consorziato o riunito dovrà eseguire ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo n.50/2016.

E.1) I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all'art. art. 45 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n.50/2016; i G.E.I.E. già costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) dovranno, altresì, **a pena d'esclusione**, produrre l'atto costitutivo;

E-BIS) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;

E-TER) copia del PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI (approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020) debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, allegato 5) alla presente ricognizione ;

E- QUATER) dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 , del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma , sotto la personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi della legge 190/2012, di non avere conferito incarichi nè concluso contratti di lavoro con ex dipendenti di Roma capitale che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa o che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (perizie, pareri, certificazioni, attestazioni etc.) che abbiano inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale. (cd. clausola "anti pantouflage");

- dichiarazione del responsabile e degli operatori impiegati nel servizio di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di non avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del

titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del titolo XII (dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

Ai sensi della legge 190/2012 art. 1 comma 9 lettera e):

- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma, **di non essere** a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell'amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali
ovvero
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma, **di essere** a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell'amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali; specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.

1.2. - In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n.50/2016; costituiti o costituendi, **a pena di esclusione**, i documenti e/o le dichiarazioni devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E., costituiti o costituendi.

La dichiarazione d'impegno dovrà essere presentata, **a pena d'esclusione**, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E..

Il mandato dovrà essere presentato, **a pena d'esclusione**, dal soggetto mandatario.

La dichiarazione di cui al punto **E-TER)** e la documentazione di cui al punto **E-QUATER)** del presente disciplinare di gara dovrà essere presentata, **a pena d'esclusione**, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E..

1.3. - I requisiti richiesti si intendono cumulabili, ma il soggetto mandatario - ovvero l'impresa consorziata al consorzio - deve concorrere al loro raggiungimento in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i o altra/e impresa/e consorziata/e deve/devono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Ferme le suddette percentuali minime, il soggetto mandatario - **a**

pena di esclusione - dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto al/ai mandante/mandanti o all'altra/e impresa/e consorziata/e ed il raggruppamento/consorzio ordinario, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti;

1.4. - In caso di consorzi, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni devono essere presentate anche da ciascuna impresa consorziata **per la quale il consorzio concorre**.

I documenti e/o le dichiarazioni devono essere presentati dal consorzio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016

* * *

1.5. - **Inoltre, a pena di esclusione:** dovrà essere presentato lo schema di Convenzione (Allegato 3), firmato per accettazione dal Legale Rappresentante;

i consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, rispettivamente ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016 è fatto divieto di partecipare alla medesima ricognizione in qualsiasi altra forma.

1.6) dichiarazione in merito al rispetto dei CCNL di categoria sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

1.7) dichiarazione in merito agli adempimenti degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa ;

1.8) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L.136/2010 e successive modifiche;

1.9) dichiarazione che nelle proposte aggiuntive non saranno utilizzati servizi, strutture e strumentazioni già finanziate con altri fondi dell'Amministrazione;

1.10) dichiarazione di impegno, in caso di affidamento, a stipulare apposita assicurazione ovvero un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della attività inerente al presente appalto, il cui massimale potrà essere fino ad €. 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), in relazione all'entità economica dell'affidamento concesso.

Inoltre dovranno essere prodotte le documentazioni relative alla capacità economica e finanziaria :

I) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo;

II) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due istituti di credito, o altra documentazione giustificativa e dimostrativa della propria capacità economica.

dichiarazione di impegno del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione

con l'organizzazione d'impresa del medesimo, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all'esecutore uscente (clausola sociale).

La mancanza di una o più delle citate dichiarazioni e/o la difformità di queste rispetto alle indicazioni citate, comporta l'esclusione dalla procedura.

I concorrenti dovranno produrre il "PASSOE" di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'A.V.C.P.

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio della gara e da quello che segue in graduatoria, sarà verificato dall'Ufficio di cui al **punto I.1)** del bando di gara **attraverso il sistema AVCpass.**

La mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l'esclusione dalla partecipazione alla gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica in ordine all'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale e l'eventuale esclusione, da effettuarsi a cura dell'ufficio proponente, verrà disposta in sede di aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni

Non è previsto il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per importi a base di gara inferiori ad € 150.000,00 come nel caso di specie (Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 e ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015).

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale provvisorio di cui al **punto III.1.1)** del bando di gara, ovvero il 2% dell'importo a base di gara, pari ad **€ 932,65**, potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall' art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, e pertanto si applica la riduzione del 50 per cento, anche nei confronti delle micro - imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, secondo le modalità e condizioni previste al successivo punto 2.5. della presente Sezione.

A pena di esclusione dalla gara, il deposito cauzionale dovrà essere prestato esclusivamente secondo le seguenti modalità e condizioni:

- a) mediante bonifico SEPA o, in alternativa, anche mediante versamento in contanti o assegni circolari presso tutte le filiali UniCredit utilizzando il conto corrente bancario intestato a **Roma Capitale–Ragioneria Generale–Depositi cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723**;
- b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c) mediante polizza assicurativa di pari importo;

d) mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- se prestato nella forma di cui alla superiore lettera a):

- **dovrà essere prodotta in originale la quietanza** relativa al deposito da inserire nel plico generale secondo le indicazioni di cui alla **sezione 6** del presente disciplinare di gara.

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, **a pena di esclusione**, dovrà altresì essere corredato da una dichiarazione del concorrente attestante:

➤ che lo stesso, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, ha validità per almeno 180 giorni dalla data prevista come termine per il ricevimento delle offerte; il concorrente si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità dell'offerta indicata al punto IV.3.6 del bando di gara.

➤ l'impegno qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula della convenzione, a costituire un deposito cauzionale definitivo per l'esecuzione del contratto.

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** – da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo o dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete** e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito di cui alla superiore lettera a), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, **a pena di esclusione**, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete**.

- se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d):

- dovrà essere prodotto in originale;

- dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123, pubblicato sulla S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del giorno 11 maggio 2004;

- dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016:
 - alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile;
 - alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - all'operatività della garanzia medesima entro **quindici giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, **a pena di esclusione**, dovrà altresì:

- ai sensi ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, avere validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte; il garante si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità dell'offerta indicata al punto IV.3.6 del bando di gara;
- essere corredato, **a pena di esclusione** - ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 - dall'impegno di un fideiussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il presente comma non si applica alle micro - imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- prevedere **la sottoscrizione del garante autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.**

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito di cui alle superiori lettere b), c) e d), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, **a pena di esclusione**, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete.**

Ai sensi di quanto disposto ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 , **nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione “conforme all'originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.**

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del

raggruppamento e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

* * *

A riguardo, si precisa che il deposito cauzionale provvisorio garantisce la mancata sottoscrizione del contratto/Convenzione per fatto dell'affidatario o dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli **articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**; la garanzia è **svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art 93 comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016.**

il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all' **art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016** nelle forme ammesse dalla legge.

Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art.103 **del Decreto Legislativo 50/2016** determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

BUSTA B:

L'Organismo dovrà presentare:

Il progetto in formato cartaceo con numerazione progressiva, il quale dovrà riportare: un indice analitico ed essere suddiviso in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione di cui ai punti 1.1 e 1.3 della Tabella riportante i criteri di valutazione

Dovrà riportare l'intestazione dell'Organismo, rilegato in un unico documento e sottoscritto dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti del costituendo raggruppamento temporaneo.

In caso di raggruppamento temporaneo di organismi non ancora formalmente costituito, il Progetto dovrà esplicitare un'ipotesi operativa in cui siano chiarite le modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse associate

Inoltre dovrà essere presentato il curriculum dell'Organismo o degli Organismi in caso di costituendo RTI.

documentazione riferita al personale che sarà impiegato per il servizio di assistenza domiciliare :

- curricula del Responsabile e degli operatori;
- dichiarazione del Responsabile di non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al titolo IX, al capo IV del titolo XI e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del codice penale;

- dichiarazione degli operatori di non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al titolo IX, al capo IV del titolo XI e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del codice penale;
- dichiarazione relativa al possesso di idoneità psico-fisica, da parte degli operatori, per le mansioni da svolgere, **attestata da idonea certificazione sanitaria**.

Il personale richiesto per il servizio sarà:

- **Un Coordinatore Responsabile** con la qualifica di assistente sociale o educatore professionale o psicologo.

Tale figura professionale ha la responsabilità della programmazione, dell'organizzazione e della gestione del servizio, della corretta e piena attuazione dei piani personalizzati di assistenza, del raccordo sistematico con i servizi territoriali e della gestione del personale.

- **Educatori professionali**

Busta C

Offerta economica comprensiva della dichiarazione analitica dei costi: di coordinamento, degli operatori, di gestione del servizio,ect..

Il prospetto dei costi per il servizio di assistenza domiciliare è il seguente:

costo orario di un educatore professionale,comprensivo del costo di coordinamento: Euro 24,93

ore medie di assistenza giornaliera N. 3 ore x 6gg settimanali = 18 ore settimanali

costo mensile del servizio: euro 24,93 x 18 ore x 4,33 settimane = euro 1.943,04

costo annuale del servizio euro 1.943,04 x 12 mesi = euro 23.316,48

(+IVA al 5%= Euro 24.482,30)

L'offerta economica andrà sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Organismo e, in caso di ATI, dal Legale Rappresentante dell'Organismo capofila.

Per la valutazione del progetto, dei curricula e dell'offerta economica si applicano i criteri e sottocriteri e i relativi punteggi come riportati nella Tabella di valutazione .

Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **anche in presenza di una sola offerta valida** e sarà determinata con riferimento agli elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili:

OFFERTA TECNICA	PUNTI MAX 80
ORGANISMO	Max

		30	
1. PROFESSIONALITÀ SPECIFICA DEL CONCORRENTE			
<p>Descrizione: professionalità dell'Organismo rilevabile dall'esperienza nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare a utenti con disagio mentale .</p> <p>Criterio: numero anni di esperienza maturata nell'ambito di servizio simile</p>	Max 14		
2.FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROPOSTO			
<p>Descrizione: formazione oltre il titolo richiesto del personale proposto con particolare attenzione al settore attinente il bando di gara (come si evince dai curricula).</p>			
<p>2a) Descrizione: formazione oltre la laurea del Responsabile Coordinatore.</p> <p>Criterio: titoli (corsi con esame finale) nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare a utenti con disagio mentale.</p> <p>Ciascun titolo equivale a 1 punto.</p>	Max 4		
<p>2b) Descrizione: esperienza professionale del Responsabile Coordinatore nella gestione di servizi di assistenza domiciliare a utenti con disagio mentale</p> <p>Criterio: anzianità in esperienze professionali attinenti il bando di gara</p>	Max 6		
<p>2c) Descrizione: formazione degli Educatori nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare a utenti con disagio mentale .</p> <p>Criterio: titoli (corsi con esame finale) attinenti il bando di gara. Ciascun titolo equivale a 1 punto (media tra i punteggi assegnati ad ogni curriculum).</p>	Max 6		
PROGETTO			Max 50
3.PROGETTO: CONOSCENZA DEL FENOMENO OGGETTO DI INTERVENTO, DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI INTERVENTO, DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. ATTIVITÀ RIVOLTA ALL'UTENZA, AI DIVERSI DESTINATARI E DI SUPPORTO AL SERVIZIO.			
<p>3a) Descrizione: analisi del fenomeno oggetto di intervento in riferimento in relazione alla specificità del territorio, del tessuto socio-economico e della</p>	Max 10		

condizione del disagio mentale nel Municipio Roma VIII e alla rete dei servizi pubblici e privati a favore di persone con disagio mentale . Criteri: analiticità, aderenza al contesto e completezza della descrizione.		
3b) Descrizione: descrizione del modello teorico di riferimento, della metodologia di intervento e delle modalità di monitoraggio e valutazione del progetto. Criteri: coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi indicati nel capitolato, chiarezza e completezza dell'esposizione.	Max 10	
3c) Descrizione: gestione dell'assistenza domiciliare nell'ambito della casa supportata . Criteri: coerenza con gli obiettivi indicati nel capitolato, completezza, fattibilità della proposta.	Max 20	
3d) Descrizione: attività di supervisione/aggiornamento degli operatori. Criteri: quantificazione temporale delle attività di supervisione e/o aggiornamento .	Max 10	
OFFERTA ECONOMICA	PUNTI MAX 20	
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA + OFFERTA TECNICA		PUNTI MAX 100

All'offerta dovrà essere allegata la **Carta dei Servizi** dell'Organismo aggiornata e il **Sistema interno di valutazione**.

L'illustrazione del progetto dovrà essere contenuta in un massimo di otto pagine con non più di 32 righe con carattere a dimensione 12 ad esclusione degli allegati.

PRIVACY

In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni contenute nel GDPR 2018 – Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Municipio Roma VIII .

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n.241/1990 e s.m.i. e negli artt. 13 e 79 del D.lgs. 163 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati nella predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso l'URP del Municipio Roma VIII – Via Benedetto Croce, 50 – 00142 – Roma, nei seguenti giorni e orari: **dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12:30 e martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16.30.**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL Plico GENERALE

A pena di esclusione dalla gara, il plico generale (con all'interno le tre buste chiuse), dovrà pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, **entro e non oltre le ore 12,30** del giorno **07.12.2018** all'Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII, Direzione Socio Educativa . – Via Benedetto Croce, 50 – 00142 – Roma.

Il plico dovrà recare all'esterno la seguente dicitura:” **Procedura aperta , ai sensi dell'art. 143 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tra gli organismi iscritti al registro unico cittadino - area adulti con fragilita' sanitaria per l' affidamento del servizio di assistenza domiciliare presso la casa supportata** “ e l'indicazione dell'**Organismo proponente. con l'indicazione del relativo indirizzo, telefono e fax.**

La Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente invito verrà pubblicata sul sito internet del Municipio Roma VIII e sull'Albo pretorio on line.

Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, perverranno oltre il termine stesso. Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro del protocollo, che ne lascia ricevuta.

La Commissione tecnica, nella prima seduta pubblica, valuterà l'ammissibilità degli organismi alle successive fasi di valutazione delle proposte progettuali. La data della seduta pubblica verrà comunicata esclusivamente sul sito del Municipio Roma VIII [www.comune.roma.it/ Municipio/ VIII/](http://www.comune.roma.it/Municipio/VIII/) Alla seduta pubblica potranno presenziare i legali rappresentanti degli organismi concorrenti o persona munita di delega del legale rappresentante.

INFORMAZIONI

Le comunicazioni relative alla presente ricognizione saranno rese agli Organismi partecipanti tramite fax o pec indicati.

L'esito della presente ricognizione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma VIII.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Servizio Sociale - Via Benedetto Croce, 50 – 00142 Roma, tel. 06.69611642 - mail : gemma.menicossi@comune.roma.it

Lo schema di convenzione, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di cui all'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e la documentazione complementare sono disponibili: sull'Albo Pretorio on-line e sul sito del Municipio Roma VIII.

Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Municipio Roma VIII – Ufficio Protocollo, via Benedetto Croce 50, 00142 Roma.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente ricognizione è attuata in conformità a quanto previsto dalle Deliberazioni Consiglio Comunale n. 90/2005 , Giunta Capitolina n. 355/2012 , Giunta Capitolina n. 191/2015 .

Il Direttore della Direzione Socio Educativa
Dott. Alessandro Bellinzoni

ALLEGATO 1

AL MUNICIPIO ROMA VIII

OGGETTO: domanda di partecipazione alla ricognizione per l'affidamento dell'assistenza domiciliare presso la casa supportata

Il sottoscritto

_____ (nome e cognome)

Legale Rappresentante di

_____ (Nome dell'Organismo)

_____ (natura giuridica e data di costituzione)

_____ (codice fiscale e/o partita IVA ove prescritta)

_____ (indirizzo della sede legale)

con riferimento a quanto previsto dalla ricognizione in oggetto presenta domanda delle offerte progettuali per l'affidamento dell'assistenza domiciliare alla persona anziana .

Data _____

Firma del Legale Rappresentante

DICHIARAZIONE

(ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.)

Il/La sottoscritto/a in
qualità di Legale Rappresentante/Titolare
..... della Cooperativa o Associazione
..... attesta sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1. di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
3. che, ai sensi della L. n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione di pubblici contratti;
4. che non concorrono all'affidamento della realizzazione del progetto, singolarmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio, organismi nei confronti dei quali sussistono rapporti di collegamento e controllo determinati in base a criteri di cui all'art. 2359 C.C.;
5. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;
6. di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento oggetto del presente Avviso;
7. di essere in regola, ove dovuto, con il disposto della L. n. 482 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni in materia di assunzioni obbligatorie;
8. che il proprio regime fiscale prescelto o dovuto è:
..... (in caso di esenzione IVA specificare ai sensi di quale
normativa, oppure indicare l'aliquota IVA spettante)
.....;
9. di essere a conoscenza che l'affidamento della realizzazione del progetto resta condizionato all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie. Pertanto, ove dovesse risultare aggiudicatario, nulla avrà a pretendere nel caso in cui il progetto non potesse essere realizzato in tutto o in parte;
10. di conoscere e accettare, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente il presente Avviso;
11. di essere in regola con l'applicazione dei CCNL relativi al proprio personale, nel

rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione C.C.135/00 e del relativo Regolamento di attuazione (Deliberazione C. C. n. 259/2005) e con ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di obblighi contributivi e assicurativi;

12. di essere in regola con le norme di sicurezza ai sensi della L. n. 81/08, e di ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro con il personale impiegato nel presente Avviso;
13. di applicare la legge sulle pari opportunità (L. n. 125/91);
14. di essere garante nei confronti dell' Amministrazione del comportamento tenuto dal personale impiegato, che dovrà essere improntato a principi di rispetto della dignità umana e di non discriminazione, di massima diligenza e di correttezza e nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all'art. 10 della deliberazione di C.C. 90/05;
15. di essere consapevole che in caso di aggiudicazione l'organismo è tenuto a stipulare e a presentare nei modi e nei tempi richiesti dall'Amministrazione una polizza assicurativa con l'indicazione dei massimali e dei rischi minimi di legge;
16. che ha preso visione ed accetta le condizioni contenute nel presente Avviso;
17. che il costo del progetto è congruo e coerente in rapporto alla quantità ed alla qualità delle attività e dei servizi proposti;
18. di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136, come integrata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217;
19. di essere iscritto al **Registro Unico Cittadino di accreditamento per i servizi alla persona – area adulti con fragilità sanitarie** e di possedere quindi tutti i requisiti previsti dal Regolamento per l'accreditamento degli Organismi operanti nei servizi alla persona approvato con Del. C.C. n. 90/2005 e con Del. G.C. n. 355/2012 e n. 191/2015;
20. di aver preso visione e di approvare i contenuti della presente ricognizione e tutti gli allegati alla stessa in particolare lo schema di convenzione;
21. di avere aperto, secondo la legislazione italiana, le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate:

INPS: sede di matricola n°

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

INAIL: sede di matricola n°

a. che i dipendenti soggetti a gestione INPS ordinaria sono n.

b. che i dipendenti soggetti a gestione INPS separata sono n.

c. che il CCNL applicato ai propri dipendenti è il seguente:

.....

Data.....

Firma del titolare o del legale rappresentante*

.....

* Si allega copia di un documento di identità in corso di validità

ALLEGATO 4

fac-simile	
Con riferimento alla gara avente ad oggetto:	
Il sottoscritto	
in qualità di legale rappresentante dell'impresa	
Dichiara ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. N. 50/2016 quanto segue:	
Impresa Partecipante	
Denominazione	
Codice Fiscale	
Partita Iva	
PEC (Posta elettronica certificata)	

Sede Legale			
Indirizzo			
Cap		Città	
Provincia		Nazione	
Telefono			
Fax			
Posta elettronica			

Domicilio eletto laddove diverso dalla sede legale			
Indirizzo			
Cap		Città	
Provincia		Nazione	
Cap			
Provincia			
Telefono			
Fax			
Posta elettronica			

Indicare con una X ove si intende ricevere le comunicazioni ufficiali
--

<input type="checkbox"/>	PEC (posta elettronica certificata)
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	Fax (barrare la casella fax comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente, all'utilizzo di tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni)
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	Sede legale
--------------------------	--------------------

<input type="checkbox"/>	Domicilio eletto
--------------------------	-------------------------

N.B. nel caso in cui non venga fornita indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo PEC (posta elettronica certificata); qualora non sia disponibile l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) verranno inviate alla sede legale dell'impresa.

La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni".

Timbro e Firma

PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

(approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020)

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17, ha previsto che: *«Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»*. La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici¹.

¹ A.N.AC. Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati.

Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre che il Patto di Integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
- disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve essere allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara").

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d'impresa l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture;
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, agli (operatori economici) nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità (Protocollo d'Integrità) da parte del legale rappresentante dell'impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
 - 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
 - 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4 lett.

d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto

coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario

- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata².

² L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Pertanto, l'A.N.AC. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.